

**BANDO DARCH N° 08/2025**

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 01 BORSA DI STUDIO
PER ATTIVITA' DI RICERCA PROGETTO (Progetti finanziati dalla UE "EDIDesk" (Erasmus + KA220-HED) CUP D55E23000080006
Dipartimento di Architettura

IL DIRETTORE

- **Vista** la Legge 240/2010;
- **Visto** lo Statuto dell'Ateneo "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara;
- **Visto** il Regolamento per l'istituzione di borse di studio per attività di ricerca, emanato con D.R. n. 701/2013 e modificato con D.R. n. 420/2018;
- **Visto** in particolare l'art. 1, comma 1, lett. c), destinato ai soggetti di cui all'art. 18, comma 5, lett. f), Legge 240/2010;
- **Visto** il Manuale delle Procedure approvato dal C.d.A. Emanato con D.R. n. 425 del 14/3/2012 e Modificato con D.R. n. 74 del 17/1/2019 - G.U. Serie Generale n. 40 del 16/2/2019;
- **Visto** il bando Erasmus+ 2023 KA220-HED – CUP D55E23000080006;
- **Vista** la comunicazione dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire del 03/07/2023;
- **Preso atto** della delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2023;
- **Vista** la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Architettura del 27/11/2025 che approva la proposta di attivazione di N° 01 Borsa di Studio per attività di ricerca.

DISPONE**Art. 1 – Istituzione**

1. È indetta la selezione per il conferimento di N° 01 Borsa di Studio, della durata di nove (09) mesi e dell'importo di € 12.000,00 (dodicimila,00), onnicomprensivo degli oneri a carico di legge e sottoposto al regime fiscale e previdenziale vigente, avente le seguenti caratteristiche:

Tipologia (art. 1 regolamento lettera c)	Destinatari : <i>ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi (...)</i> sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi; art. 18, comma 5, lett. f) , legge 240/2010
Numero borse	01 (una)
Titolo borsa	Produzione digitale e diffusione dei contenuti didattici sul tema del "Design for EDI" su piattaforme didattiche online
Oggetto dell'attività formativa	Produzione digitale e diffusione dei contenuti didattici sul tema del "Design for EDI" su piattaforme didattiche online
Durata (minimo 4 mesi)	Mesi: 09 (NOVE)
Importo singola borsa (importo onnicomprensivo degli oneri a	EURO 12.000,00 EURO (DODICIMILA EURO)



carico di legge ed è sottoposto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla legge. L'importo erogato è da ritenersi comprensivo di ogni eventuale costo legato all'espletamento dell'attività di ricerca prevista dal progetto)	
Modalità di pagamento	Numero rate 09 (nove)
Requisiti di ammissione	Laurea Magistrale/Specialistica (LM-4) Laurea Magistrale/Specialistica (LM-12)
Criteri di selezione e di formazione della graduatoria	1.Valutazione della tesi di laurea. 2.Valutazione del curriculum scientifico e formativo, ivi comprese le possibili pubblicazioni inerenti il tema oggetto della borsa di studio (Design for Equality, Diversity, and Inclusion). 3.Comprovante specifiche competenze scientifiche e professionali idonee allo svolgimento del programma oggetto della borsa di studio. 4. Conoscenza della lingua inglese. 5. La valutazione dei titoli sarà integrata da un colloquio volto ad accertare l'idoneità dei candidati alla specifica attività di ricerca oggetto della borsa ivi compresa la conoscenza della lingua inglese.

2. E' preclusa la partecipazione alle procedure per il conferimento di Borse di Studio a coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio con un Professore o Ricercatore appartenente alla struttura che richiede l'attivazione della borsa, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. La Borsa di Studio è soggetta al regime fiscale e contributivo previsto dalle disposizioni in vigore al momento dell'erogazione.

Art. 2 – Durata e rinnovo

1. La Borsa di Studio ha la durata di mesi nove (09) dal conferimento e cessa alla scadenza del termine senza necessità di disdetta.

Art. 3 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti designati dal Consiglio di Dipartimento tra i Professori di ruolo e Ricercatori afferenti al Settore Scientifico Disciplinare al quale inerisce il programma di ricerca, ovvero a Settori Scientifici Disciplinari affini.
2. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento.

Art. 4 – Prove di selezione

1. La selezione dei candidati si svolge mediante valutazione della tesi di laurea, del curriculum scientifico e formativo, dei titoli e delle pubblicazioni, delle esperienze lavorative e di studio, comprovanti specifiche competenze scientifiche e professionali idonee allo svolgimento del programma oggetto della borsa. La valutazione dei titoli sarà



integrata da un colloquio volto ad accertare l'idoneità dei candidati alla specifica attività di ricerca oggetto della borsa. In particolare, saranno valutate:

1. Tesi di laurea.
 2. Curriculum scientifico e formativo, ivi comprese le possibili pubblicazioni inerenti il tema oggetto della borsa di studio (Design for Equality, Diversity, and Inclusion).
 3. Comprovante specifiche competenze scientifiche e professionali idonee allo svolgimento del programma oggetto della borsa di studio.
 4. Conoscenza della lingua inglese.
 5. La valutazione dei titoli sarà integrata da un colloquio volto ad accertare l'idoneità dei candidati alla specifica attività di ricerca oggetto della borsa ivi compresa la conoscenza della lingua inglese.
2. La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei candidati ammessi, formulando la graduatoria degli idonei.

Art. 5 – Approvazione degli atti e conferimento della borsa

1. Gli atti relativi alla selezione sono approvati con provvedimento del Direttore del Dipartimento. Il provvedimento di approvazione degli atti della selezione sarà pubblicato sul sito web di Ateneo (www.unich.it *albo pretorio on-line*).
2. La Borsa di Studio è conferita con provvedimento del Direttore del Dipartimento.
3. Al candidato dichiarato vincitore viene data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il vincitore deve far pervenire al Direttore del Dipartimento una dichiarazione di accettazione con l'impegno ad iniziare l'attività prevista a decorrere dal termine stabilito.

Art. 6 – Tutor

1. L'attività di ricerca del borsista è svolta sotto la supervisione del Ricercatore o del Docente dell'Ateneo "G. D'Annunzio" che assume la qualità di tutor.
2. Al tutor sono affidati la predisposizione del programma formativo e il controllo del corretto svolgimento dell'attività di ricerca. Al termine del periodo di ricerca, presenta al Consiglio di Dipartimento il proprio parere sull'attività svolta dal borsista ed i risultati conseguiti.

Art. 7 – Obblighi del borsista

1. Il borsista non può svolgere attività didattica universitaria. Può qualora nominato "Cultore della materia", e in tale qualità, far parte di Commissioni di esami universitari. Può, inoltre, svolgere seminari riguardanti le sue ricerche.



2. Il titolare della borsa è tenuto a svolgere l'attività di ricerca cui essa è finalizzata, attenendosi al programma formativo predisposto dal tutor e sotto la sua supervisione.
Al termine del periodo di ricerca, deve presentare al Consiglio di Dipartimento una relazione finale sull'attività svolta ed i risultati conseguiti, accompagnata dal parere del tutor.
3. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico, di cui il borsista entri in possesso durante lo svolgimento dell'attività di ricerca, devono essere considerati riservati e, pertanto, non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i quali la borsa è attribuita.

Art. 8 – Divieto di cumulo e incompatibilità

1. Non è ammesso il cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite (ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero), con assegni di ricerca, con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.
2. Il godimento della borsa è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. Lo svolgimento di lavoro autonomo è compatibile con la borsa di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio di Dipartimento, previa acquisizione del parere motivato del tutor e verificato che l'attività di lavoro non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
4. Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto dell'accettazione della borsa, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura interessata qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Art. 9 – Ingiustificata interruzione, sospensione, rinuncia e decadenza

1. In caso di ingiustificata interruzione dell'attività di ricerca, con provvedimento del Direttore del Dipartimento, sentiti il Responsabile scientifico e il Tutor, viene dichiarata la decadenza della fruizione della borsa.
2. A richiesta del borsista, l'attività di ricerca e la fruizione della relativa borsa sono sospese, con provvedimento del Direttore del Dipartimento, nei periodi di assenza dovuti a maternità o a grave e documentata malattia di durata superiore ai trenta giorni, fermo restando che i periodi di sospensione devono essere interamente recuperati.
3. Il titolare della borsa che intenda rinunciarevi è tenuto a darne comunicazione al Direttore del Dipartimento, che provvede a dichiarare la decadenza dalla fruizione della borsa stessa.

Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di fruizione della borsa fino alla data di



decadenza.

4. Decadono altresì dal diritto a ricevere la borsa, a seguito di apposito provvedimento del Direttore del Dipartimento, coloro che:
 - entro il termine e con le modalità indicate nel bando di concorso, non accettino espressamente la borsa, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di farlo per motivi di salute o causa di forza maggiore debitamente comprovate;
 - forniscano false dichiarazioni anche relativamente alle cause di incompatibilità, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti;
 - non ottemperino agli obblighi di cui all'art. 8.

Art. 10 – Presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve essere inviata al Direttore del Dipartimento di Architettura, Viale Pindaro N° 42 – 65127 Pescara entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando sul sito web dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara (www.unich.it albo pretorio on-line).
2. La domanda potrà essere inviata con le seguenti modalità:
 - a mezzo raccomandata A.R. La data di spedizione è comprovata dal timbro postale. Il plico contenente la domanda con gli allegati deve riportare sull'involucro esterno l'indicazione del cognome e nome, l'indirizzo del candidato e la dicitura "**BANDO DARCH N°08/2025**". Il Dipartimento non assume responsabilità per il mancato o tardivo recapito della corrispondenza, né per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 - Tramite PEC al seguente indirizzo: dipartimento.architettura@pec.unich.it, riportando in oggetto la dicitura "**BANDO DARCH N°08/2025**".
3. Le domande pervenute oltre il termine sopra citato o con mezzi di trasmissione diversi da quelli prescritti, non saranno prese in considerazione e di conseguenza escluse dalla selezione. Saranno, inoltre, escluse dalla selezione le istanze prive di sottoscrizione. Per le domande inviate via PEC la sottoscrizione deve risultare da firma digitale o da firma autografa accompagnata da copia del documento di identità.
4. Le comunicazioni inerenti alla presente procedura di selezione saranno inoltrate ai candidati per mail, all'indirizzo di posta elettronica da ciascuno dichiarato nella domanda di partecipazione.

Art. 11 – Contenuto della domanda

1. La domanda potrà essere redatta secondo il modello contenuto nell'allegato "A". Alla domanda dovranno essere allegati un curriculum vitae e una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale, una dichiarazione sostitutiva di certificazioni (allegato "B"), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato "C").



Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali sono trattati ricorrendo le condizioni di cui all'art. 6, par. 1° lett. c), lett. e) e lett. f) del Regolamento EU 679/2016 (GDPR), per lo svolgimento delle attività amministrative strumentali alla partecipazione alla procedura selettiva, per quelle necessarie alla gestione del rapporto in caso di conferimento della Borsa nonché all'adempimento di specifici obblighi legali in capo all'Università
2. Al presente bando è allegata l'informativa inerente il predetto trattamento (allegato "D").

Art. 13 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento di selezione del presente bando è il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Architettura dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, Viale Pindaro, 42 – 65127 Pescara (Tel. 085-453.72.69).

Art. 14 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso si rimanda al Regolamento e alla normativa generale citata in premessa.
2. L'autorità giudiziaria competente per i ricorsi avverso gli atti della presente procedura è il TAR di Pescara.

Il Direttore del Dipartimento di Architettura
Prof. Paolo Fusero

Firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate